



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 104 del 24/09/2021

Proposta n. 1346/2021

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI BETTOLA, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 19.11.2020 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2 DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

LA PRESIDENTE

Premesso che:

- lo strumento urbanistico vigente in Comune di Bettola è la Variante generale al Piano Regolatore Generale (PRG) adottata con atto di Consiglio comunale n. 19 del 29.6.2005 e approvata con atto di Giunta provinciale n. 38 dell'1.2.2006, cui han fatto seguito diverse varianti specifiche;
- con nota n. 7740 del 26.11.2020 (pervenuta ai prot. prov.li n. 32375-32378-32380 del 30.11.2020) il Comune di Bettola ha inoltrato a questa Amministrazione la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'adozione, da parte del Consiglio Comunale con atto n. 44 del 19.11.2020, di una ulteriore Variante al suddetto PRG, ai sensi dell'art. 41, comma 2 della L.R. n. 20/2000;
- la Variante, che non prevede alcuna area di trasformazione edilizia ed urbanistica, riguarda l'aggiornamento del quadro del dissesto comunale nell'ambito dell'adeguamento al PAI (Piano Assetto Idrogeologico) e propone:
 - la modifica con contestuale sostituzione della scheda norma con una nuova scheda norma relativa alla frana quiescente denominata "Olmo";
 - lo studio del rischio e relativa predisposizione della scheda norma relativamente a n. 5 corpi franosi: frana quiescente "C. Olza", frana quiescente "I Varini", frana quiescente "Casa Spessa", frana quiescente "Generesso", frana quiescente "Ferrandi";
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota prov.le n. 34479 del 21.12.2020;
- tali integrazioni sono pervenute con note comunali n. 4912 del 2.7.2021 e n. 6023 del 6.8.2021 (rispettivamente registrate ai prot. prov.li n. 17714-17715 del 5.7.2021 e n. 21547 del 6.8.2021), mentre i pareri sono pervenuti in parte con le predette note e in parte direttamente dalle Autorità interessate;

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018), modificata con L.R. n. 3/2020, ha profondamente innovato la disciplina

regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro quattro anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti e di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018 relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricadono anche le Varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente quale è il caso della Variante al PRG del Comune di Bettola in esame;

- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di adozione e approvazione dei piani e progetti elencati al comma 4 secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- questa Amministrazione, pertanto, è competente ad esercitare la potestà amministrativa di esame della Variante in argomento, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni in merito ai contenuti della stessa in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 41, comma 2, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- la Variante al PRG in argomento rientra nei casi previsti dall'art. 6, commi 3 e 3-bis del suddetto Decreto e pertanto viene valutata ai sensi dell'art. 12 del Decreto medesimo (verifica di assoggettabilità);
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

Atteso che il Comune di Bettola quale Autorità procedente, in accordo con questa Amministrazione in quanto Autorità competente, ha individuato le Autorità ambientali a cui richiedere i pareri al fine delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Acquisiti agli atti:

- il parere dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia, rilasciato con nota n. 89689 dell'8.6.2021 (prot. prov.le n. 14867 dell'8.6.2021);
- il parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, rilasciato con nota n. 35951 dell'1.7.2021 del (prot. prov.le n. 17458 dell'1.7.2021);
- il parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, rilasciato con nota n. 99259 dell'11.5.2021 (prot. prov.le n. 21547 del 6.8.2021, in allegato alla citata nota comunale n. 6023/2021);

Preso atto:

- della certificazione del Sindaco, datata 2.7.2021, inerente l'avvenuta comunicazione alle Autorità militari circa l'adozione della Variante al PRG in epigrafe;
- della dichiarazione del Sindaco, datata 2.7.2021, inerente l'insussistenza, sull'area oggetto di Variante, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati;

- dell'avvenuta pubblicazione, sul BURERT n. 107 del 14.4.2021, dell'avviso di adozione della Variante al PRG in esame;

Dato atto che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva della Variante al PRG scade il giorno 5.10.2021, tenuto conto che le ultime integrazioni richieste sono pervenute in Provincia in data 6.8.2021;

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali";

Considerato che, relativamente alla Variante al PRG del Comune di Bettola adottata con atto di Consiglio n. 44 del 19.11.2020, dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, è emersa la necessità:

- di esprimere una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare nonché di quelle riportate in apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato_Bettola_Variante_PRG_C.C.n.44_2020"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di formulare, ai sensi della disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 47/1978, le osservazioni elencate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato_Bettola_Variante_PRG_C.C.n.44_2020"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di formulare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole con le prescrizioni riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato_Bettola_Variante_PRG_C.C.n.44_2020"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che:

- il Comune è tenuto, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi alle prescrizioni derivanti dall'esito della verifica di assoggettabilità o, in caso di non adeguamento, a sottoporre la Variante a procedura di valutazione ambientale prima dell'approvazione della stessa;
- l'eventuale approvazione della Variante comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati di PRG interessati dalle modifiche i quali, così aggiornati, dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione a pena di inefficacia delle variazioni introdotte nello strumento urbanistico comunale a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/1978;
- gli adempimenti relativi alle misure conoscitive da attivare a seguito della decisione finale inerente la Variante in argomento spettano al Comune, il quale è anche tenuto a garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito web degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 "Tutela ed uso del territorio";
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste:

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12.11.2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 12.4.2021 di aggiornamento dell'"Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 630", integrata con deliberazione della medesima Giunta n. 564 del 26.4.2021;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successive Varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGR), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;

- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30 novembre 2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2018-2022;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti) funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della Variante al PRG del Comune di Bettola adottata con atto del Consiglio Comunale n. 44 del 19.11.2020 ai sensi dell'art. 41, comma 2 della L.R. n. 20/2000;
2. di esprimere, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., prendendo atto della verifica svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicate nel Rapporto

preliminare nonché di quelle riportate in apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato_Bettola_Variante_PRG_C.C.n.44_2020"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di formulare, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., ai sensi della disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 47/1978, le osservazioni elencate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato_Bettola_Variante_PRG_C.C.n.44_2020"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di formulare, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole con le prescrizioni riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato_Bettola_Variante_PRG_C.C.n.44_2020"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che il Comune è tenuto, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi alle prescrizioni derivanti dall'esito della verifica di assoggettabilità o, in caso di non adeguamento, a sottoporre la Variante a procedura di valutazione ambientale prima dell'approvazione della stessa;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Bettola, evidenziando che l'approvazione della Variante comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati di PRG interessati dalle modifiche e che, a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/1978, gli elaborati così aggiornati dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione a pena di inefficacia delle variazioni introdotte nello strumento urbanistico comunale;
7. di dare atto che gli adempimenti relativi alle misure conoscitive da attivare a seguito della decisione finale inerente la Variante in argomento spettano al Comune, il quale è anche tenuto a garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito *web* degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

BARBIERI PATRIZIA

con firma digitale

Allegato – Bettola, Valutazioni V. PRG CC 44-2020

Provvedimento di verifica di assoggettabilità

(di cui al comma 4 dell'art.12 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)

Valutati i contenuti del Rapporto Preliminare, elaborato dal Comune di Bettola (soggetto proponente ed autorità procedente) sulla base degli elementi di cui all'Allegato I del D. Lgs.152/2006 e s.m.i., considerati i pareri espressi dai soggetti con competenze in materia ambientale (ARPAE, AUSL e SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA), e vista la coerenza della proposta di Variante al PRG con gli obiettivi di cui alla L.R. 24/2017 in riferimento al contenimento del consumo di suolo,

si ritiene di escludere

dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006, e succ. mod. ed int.

la Variante parziale al PRG del Comune di Bettola adottata con atto di C.C. n.44 del 19/11/2020 che quindi potrà essere approvata, secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 2, lettera b) della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int. come consentito dalla L.R. 24/2017 agli artt.79, comma 1, lett. b) e 4, comma 4, lett. a), nel rispetto dei contenuti presenti nel Rapporto Preliminare, dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale nonché di quanto espresso con le osservazioni, formulate ai sensi dell'art.15 comma 5 della L.R.47/1978, in merito agli aspetti urbanistici e procedurali.

Osservazioni (ai sensi dell'art. 15 c. 5 della L.R. 47/1978)

1. Risulta necessario indicare nella tavola "Quadro d'unione", sia le perimetrazioni relative ai dissesti oggetto della presente Variante al PRG che quelle approvate precedentemente. Inoltre, si evidenzia la necessità di correggere le sigle identificative della Scheda Norma riportate nella tavola "Quadro d'Unione" (es.: da "FQ10" a "SNFQ10").
2. Risulta opportuno inserire nelle singole schede norma la seguente prescrizione: "in caso di progettazione di singoli interventi occorre approfondire con specifiche indagini geognostiche e modellazione d'insieme del versante l'estensione e le caratteristiche di interventi di drenaggio e di consolidamento necessari per impedire che i mutati equilibri del versante possano compromettere la stabilità dei manufatti esistenti o degli stessi interventi previsti in progetto".
3. Occorre correggere la didascalia della fig. 20 dell'elaborato R1 Relazione con la corretta dicitura.

4. Si raccomanda di trasmettere alla Provincia, ai sensi del comma 3 dell'art.15 della L.R.47/78 e succ. mod., gli elaborati aggiornati relativi alla variante approvata, assicurando il coordinamento e l'integrazione tecnica dei diversi strumenti, come prevede il comma 2 dello stesso art.15.

Parere sismico (ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008)

- per le schede frana SNFQ15bis/20, SNFQ16bis/20, SNFQ17/20 e SNFQ18/20 favorevole con la seguente prescrizione: Relativamente all'analisi di III° livello occorre allineare i contenuti della Relazione Geologico-Sismica con i riferimenti riportati nei più recenti atti Regionali di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica (DGR 630 del 29/04/2019, DGR 476/2021 e DGR integrativa 564/2021).
- per le schede frana SNFQ19/20 e SNFQ20/20 favorevole con la seguente prescrizione: Relativamente all'analisi di III° livello occorre allineare i contenuti della Relazione Geologico-Sismica con i riferimenti riportati nei più recenti atti Regionali di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica (DGR 476/2021 e DGR integrativa 564/2021).



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1346/2021 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI
BETTOLA, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 19.11.2020 AI
SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2 DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ
FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 47/1978 E
PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008., si esprime ai sensi
dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 24/09/2021

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 104 del 24/09/2021

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Oggetto: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI BETTOLA, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 19.11.2020 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2 DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 27/09/2021

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale